

Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2013, n. 9-5537

Legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale): definizione della composizione e delle modalita' di funzionamento della Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale ai sensi dell'articolo 4 bis, commi 3 e 5.

A relazione dell'Assessore Ravello:

La legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) istituisce, all'articolo 4 bis, la Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale, con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri sulle iniziative e gli interventi indicati all'articolo 3 della legge regionale medesima.

I commi 3 e 5 dell'articolo 4 bis citato demandano alla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, la composizione della Consulta e la definizione delle modalità di funzionamento.

In considerazione delle funzioni assegnate alla Consulta si è ritenuto opportuno individuarne, quali componenti, enti ed organismi rappresentativi dei territori a maggior vocazione tartufigena e del mondo dei raccoglitori di tartufi nonché quelli portatori delle necessarie competenze tecnico-scientifiche in materia.

La proposta di deliberazione con l'allegato contenente la composizione della Consulta e le modalità per il suo funzionamento è stata sottoposta in data 7 febbraio 2013 all'esame della III Commissione consiliare, che ha espresso parere favorevole dopo aver preso atto delle modifiche apportate al testo dell'allegato in accoglimento delle richieste dei Commissari, e precisamente l'aggiunta, tra i componenti, di un rappresentante designato dalle organizzazioni agricole o suo delegato e la previsione, per ciascun componente, della partecipazione, in alternativa, di un suo delegato.

Per quanto sopra, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di approvare, in attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), la composizione e la definizione delle modalità di funzionamento della Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale, contenute nell'allegato alla presente deliberazione cui forma parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

DEFINIZIONE DELLA COMPOSIZIONE E DELLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 BIS, COMMI 3 E 5 DELLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2008, N. 16 (NORME IN MATERIA DI RACCOLTA E COLTIVAZIONE DEI TARTUFI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE).

Articolo 1 (Composizione)

1. La Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale (di seguito denominata Consulta) è composta da:
 - a) L'Assessore competente o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) un rappresentante designato da ciascuna provincia a vocazione tartufigena, o suo delegato;
 - c) due rappresentanti designati dall'unione regionale delle associazioni di raccoglitori di tartufi, o loro delegati;
 - d) un rappresentante designato dal Centro Nazionale Studi Tartufo, o suo delegato;
 - e) un rappresentante designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, o suo delegato;
 - f) un rappresentante designato dalle organizzazioni agricole, o suo delegato.
2. I membri della Consulta sono nominati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e rimangono in carica per l'intera legislatura e, in ogni caso, fino a nuova nomina.
3. I membri della Consulta decadono per:
 - a) dimissioni;
 - b) revoca della designazione.

Articolo 2 (Funzioni del Presidente)

1. La Consulta è presieduta dall'Assessore competente o suo delegato.
2. Il Presidente della Consulta dirige e assicura l'ordine e la regolarità delle discussioni e delle votazioni. A tal fine può sospendere o togliere la seduta, facendone dare atto nel verbale.
3. Il Vicepresidente viene scelto tra i Componenti della Consulta, che delibera a maggioranza assoluta dei componenti
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente o, in sua mancanza, assenza o impedimento, il componente più anziano per età.

Articolo 3 (Segretario)

1. Il segretario è scelto tra i funzionari del Settore regionale competente.
2. Il Segretario della Consulta assiste alle adunanze e ne redige il verbale.
3. In caso di assenza o di impedimento del segretario ne svolge le funzioni un altro funzionario designato dal Settore regionale competente.

Articolo 4 (Riunioni)

1. Le riunioni della Consulta avvengono, di norma, una volta all'anno. Qualora almeno tre dei componenti della Consulta lo richiedano, saranno disposte riunioni straordinarie entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La richiesta è inviata al Settore regionale competente,

ai sensi dell'articolo 9, assieme agli argomenti di cui viene richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno e alle relative motivazioni.

2. Le riunioni non sono pubbliche. Tuttavia possono partecipare, su richiesta del Presidente o della maggioranza dei due terzi dei componenti, altri soggetti direttamente interessati in relazione alle tematiche trattate.
3. Per la validità della riunione è necessaria la presenza di due terzi dei componenti.

Articolo 5 (Convocazione)

1. La convocazione della Consulta è disposta dal Presidente.
2. L'avviso di convocazione deve essere inviato, per via telematica, ai membri della Consulta almeno sette giorni prima di quello fissato per la seduta. Per motivi di urgenza, da dichiararsi nell'atto della convocazione, tale termine è ridotto a tre giorni.
3. Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono a disposizione per la consultazione presso gli uffici del Settore regionale competente.
4. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno, con l'indicazione specifica degli argomenti da trattare.

Articolo 6 (Ordine del giorno)

1. L'ordine del giorno è fissato dal Presidente.
2. Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono discussi nella sequenza indicata nella lettera di convocazione, salvo diversa decisione della Consulta.
3. Gli argomenti non discussi vengono iscritti automaticamente all'ordine del giorno della riunione successiva, salvo diversa decisione della Consulta.
4. Le questioni pregiudiziali o sospensive, nonché le proposte di modifica o integrazione dell'ordine del giorno, sono discusse e decise all'inizio della riunione della Consulta.
5. Nessun argomento che non sia all'ordine del giorno può essere trattato se non siano presenti e consenzienti tutti i membri della Consulta.

Articolo 7 (Deliberazioni)

1. Quando si chiude la discussione, il Presidente precisa le questioni sulle quali la Consulta deve deliberare.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
3. La votazione avviene per alzata di mano, salvo che la Consulta non deliberi altra forma di votazione.
4. Le deliberazioni concernenti le persone devono essere adottate per scrutinio segreto. Le votazioni per acclamazione non sono valide.
5. In caso di parità di voti, in votazioni a scrutinio palese, prevale il voto del Presidente.
6. Terminata la votazione, il Presidente ne accerta e proclama il risultato.
7. La deliberazione di parere negativo deve essere motivata. La motivazione deve risultare dal verbale.

Articolo 8 (Verbale)

1. Il verbale della riunione deve indicare il luogo, la data e l'ordine del giorno della seduta, i nominativi e la qualifica dei presenti, i punti principali delle discussioni e le operazioni compiute, la procedura seguita, le votazioni e il dispositivo delle deliberazioni adottate.

2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario e deve essere letto e approvato nella stessa o nella successiva seduta. In quest'ultimo caso, contestualmente alla convocazione della riunione successiva, viene inviata la bozza del verbale della riunione precedente.
3. Salvo i casi di votazione a scrutinio segreto, ognuno dei presenti ha diritto di far constatare nel verbale il suo voto e i motivi che lo hanno determinato, nonché di chiedere le opportune rettificazioni.
4. È facoltà dei membri far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Articolo 9
(Funzioni di segreteria)

1. Le funzioni di supporto organizzativo alla Consulta sono svolte dal Settore regionale competente in materia di salvaguardia del patrimonio tartufigeno.
2. La struttura organizzativa provvede a:
 - a) predisporre e inviare le convocazioni;
 - b) fornire idoneo supporto amministrativo;
 - c) fornire la documentazione e svolgere l'attività necessaria alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - d) trasmettere gli atti ai relativi destinatari,
 - e) adempiere per quanto di propria competenza alle decisioni della Consulta;
 - f) coadiuvare il presidente nell'esercizio delle sue funzioni.